



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ED ARTIGIANATO DI TREVISO

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO

Art. 1 - La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Treviso (in seguito più brevemente indicata Camera di Commercio di Treviso), unitamente alle associazioni di categoria e dei consumatori intende attivare iniziative di regolazione del mercato volte a promuovere i corretti comportamenti tra le imprese operanti negli stessi settori economici della provincia e tra le imprese ed i consumatori. Questo per rispondere alle esigenze dei consumatori di avere garanzia della piena trasparenza ed informazione circa le prestazioni offerte dalle imprese e essere, per le stesse imprese aderenti, un incentivo di crescita professionale nel pieno rispetto delle norme di concorrenza;

Art. 2 - Per il raggiungimento delle finalità sopra indicate la Camera di Commercio di Treviso intende concedere in uso non esclusivo il marchio collettivo specificatamente descritto al successivo articolo a garanzia di tutte quelle imprese che si impegnino a rispettare le regole stabilite nei relativi codici di condotta;

Art. 3 - La Camera di Commercio di Treviso è titolare del marchio collettivo “IMPRESA DI MARCA” che vuole raffigurare la sinergia tra Camera di Commercio e le Imprese.

Art. 4 - Il marchio è rappresentato dalla dicitura “IMPRESA DI MARCA” disposta su due righe dove la lettera I di IMPRESA e la lettera M di MARCA sono di maggiori dimensioni. Tale scritta è inserita in un cerchio aperto, formato da una I stilizzata con un cono d'ombra che va verso una C capovolta, cui è applicato un effetto trama per la creazione della sfumatura all'interno della lettera e un'ombreggiatura all'esterno della stessa, sottostante il logo della Camera di Commercio di Treviso, costituito da una lettera C ed una lettera L che si fondono e si allungano formando una nave stilizzata con sovrastante la scritta “CAMERA DI COMMERCIO TREVISO” con a sinistra un particolare architettonico di una loggia.

Art. 5 - Il suddetto marchio viene depositato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) della Camera di Commercio di Treviso.

Art. 6 - La Camera di Commercio di Treviso concede in uso non esclusivo il marchio sopra illustrato alle imprese che ne faranno richiesta e che si impegnino a rispettare i relativi codici di condotta predisposti dalla Camera di Commercio di Treviso per il settore economico in cui operano.

Per la richiesta della concessione d'uso del marchio dovranno presentare apposita domanda che sarà opportunamente predisposta dalla Camera di Commercio di Treviso. All'atto della domanda di adesione l'impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritta regolarmente al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Treviso per le attività rientranti nel settore economico regolamentate dal relativo Codice di condotta;
- b) non essere dichiarata fallita né sottoposta ad altre procedure concorsuali;
- c) essere in regola con il pagamento del diritto annuale.

Art. 7 - La Camera di Commercio di Treviso potrà effettuare, tramite suoi funzionari, opportuni controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati in sede di richiesta di adesione.

Art. 8 - La Camera di Commercio di Treviso è tenuta a comunicare il provvedimento, adeguatamente motivato, di accoglimento o di diniego della domanda di concessione d'uso del marchio, entro novanta giorni dalla sua presentazione.

Le imprese concessionarie dell'uso del marchio sono iscritte in un apposito elenco tenuto dalla Camera di Commercio di Treviso.

La concessione all'uso del marchio comporta l'autorizzazione dell'impresa all'inserimento del proprio nominativo nell'elenco di cui sopra.

L'elenco è pubblico ed è consultabile presso la Camera di Commercio di Treviso, anche tramite il suo sito Internet.

Art. 9 - La perdita anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente art. 6 comporterà l'immediata decadenza della concessione d'uso del marchio collettivo.

Art. 10 - La Camera di Commercio di Treviso dovrà dare comunicazione all'impresa della perdita del diritto all'uso del marchio, entro 15 giorni dall'adozione del relativo provvedimento, a mezzo raccomandata a.r., procedendo poi alla cancellazione del nominativo dell'impresa dall'elenco di cui all'art. 8.

Art. 11 - Le imprese concessionarie devono sottoscrivere, per formale accettazione, senza riserve o limitazioni, ogni clausola del presente regolamento.

Art. 12 - Le imprese concessionarie potranno usare il marchio collettivo secondo le norme stabilite dal presente Regolamento, esponendolo nella sede e nelle unità locali indicate nella domanda, con facoltà di riprodurlo anche su:

- carte da lettere e relative buste;
- biglietti da visita;
- carta da imballaggi e nastro adesivo;
- cataloghi, depliant, nella pubblicità televisiva, radiofonica, cinematografica;
- pubblicità redazionale e tabellare a mezzo stampa;
- targhe e insegne;
- in fiere ed esposizioni sia in Italia che all'estero.

Art. 13 - Il marchio deve essere usato in modo tale da non essere confuso, assimilato o sovrapposto rispetto ad altri marchi o alla denominazione o ragione sociale dell'impresa utilizzatrice, né sostituire lo stesso.

Art. 14 - I concessionari devono accertare che, nella sede e/o e unità locali in cui viene esposto il marchio, venga osservato, anche dai propri collaboratori e dipendenti, il relativo codice di condotta promosso dalla Camera di Commercio in collaborazione con le Associazioni di categoria e con le Associazioni di consumatori.

Art. 15 - L'azienda che non ottemperi alle disposizioni del Codice di condotta o alle modalità d'uso del marchio previste dal presente Regolamento, sarà assoggetta ai provvedimenti di cui al successivo articolo 17.

Art. 16 - Il corretto uso del marchio, il rispetto del presente regolamento e del Codice di comportamento sono soggetti al controllo della Camera di Commercio di Treviso che, con i propri funzionari, potrà attivare, nel rispetto della legge, indagini e verifiche sull'operato delle imprese aderenti.

Gli incaricati della Camera di Commercio di Treviso possono accedere nelle sedi delle aziende utilizzatrici in qualsiasi momento dell'orario di apertura e senza obbligo di preavviso.

Art. 17 - La Camera di Commercio di Treviso, nella persona del Dirigente dell'Area per la Regolazione del Mercato e la Tutela del Consumatore e/o del Segretario Generale, per l'inosservanza dei relativi Codice di Condotta di settore, nonché per le violazioni al Regolamento e al corretto uso del Marchio può elevare provvedimenti di:

- diffida: nel caso di atti gravi in cui non sia certa o comprovabile la buona fede, nei casi in cui sussista, a seguito del comportamento dei concessionari, rischio di concreta lesione della immagine del marchio e per l'utilizzo del marchio in modo non conforme ai dettami del presente Regolamento;
- revoca: nel caso di gravissimi comportamenti contrari al Regolamento e/o all'immagine del marchio, nonché nel caso di reiterate inosservanze dell'impresa che denotino il perdurare di comportamenti scorretti.

Art. 18 - I provvedimenti di cui sopra, debitamente motivati, dovranno essere comunicati all'impresa a mezzo di lettera raccomandata A.R..

Art. 19 - Ciascuna impresa concessionaria del marchio si impegna a segnalare senza ritardo alla Camera di Commercio di Treviso ogni fatto, circostanza o comportamento doloso o colposo di cui fosse a conoscenza, lesivi dell'immagine del marchio o contrari alle norme del codice di comportamento relativamente ai settori di appartenenza.

Art. 20 - La Camera di Commercio di Treviso può predisporre modifiche al presente regolamento in qualsiasi momento nel rispetto delle disposizioni del Capo II sezioni i Marchi del D. Lgs. 10.2.2005 n. 30; ciascuna modifica ha efficacia per le aziende utilizzatrici del marchio dal momento in cui essa viene opportunamente comunicata alle stesse.